



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE RAAE

Da novembre 2007 è entrato ufficialmente in vigore anche in Italia il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche disciplinato dal D.Lgs. n.49/14.

L'esigenza di disciplinare la materia nasce dai molti problemi derivanti da questo tipo di rifiuti quali la presenza di sostanze considerate tossiche per l'[ambiente](#) e la non [biodegradabilità](#) di tali apparecchi. L'eventuale abbandono di questi apparecchi elettronici, difatti, determina un rischio di [inquinamento](#) del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla [salute](#) umana.

Rientrano tra i rifiuti Raee:

- i grandi [elettrodomestici](#);
- i piccoli elettrodomestici;
- le apparecchiature [informatiche](#) e per [telecomunicazioni](#);
- le apparecchiature di consumo;
- le apparecchiature di [illuminazione](#);
- gli strumenti elettrici ed elettronici (a eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- i giocattoli e le apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- i dispositivi medici (a eccezione di tutti i prodotti impiantati e infetti);
- gli strumenti di monitoraggio e controllo;
- i distributori automatici.

La normativa Raee si basa sul principio secondo il quale chi inquina paga.

Per ottemperare a questo principio, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del trattamento dei Raee sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del "Decreto Raee", il 1° settembre 2007 (D.M. n.185/07 pubblicato in G.U. il 5.11.2007). Per sostenere questi nuovi costi, i produttori possono far pagare un eco-contributo al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova. L'ammontare dell'eco contributo non può superare i costi di trattamento.

Per produttori si intendono tutti coloro che fabbricano o importano un prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzano con proprio marchio indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili.

Allo stesso modo, per la medesima finalità, la direttiva prevede che i distributori (ovvero i soggetti che vendono i prodotti nuovi agli utenti finali) devono ritirare l'apparecchio da buttare al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.

Per rispondere alle richieste della normativa, i fabbricanti delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del decreto hanno costituito dei consorzi volontari, in funzione del tipo di apparecchiatura o di mercato servito.

È quindi chiaro che nel caso in cui si producano beni Raee è necessario informarsi sulla direttiva e prendere contatto con uno dei consorzi per adempiere agli obblighi imposti dalla norma.

Nel caso in cui invece sia necessario smaltire apparecchiature Raee occorre rivolgersi ai consorzi di cui sopra che forniranno tutte le indicazioni in merito.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Commerciale Associato Fossati